

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-269/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/08)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Očková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica ceca.
- 3) La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-293/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

(2013/C 344/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica ellenica.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.